

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 6 DI SANLURI e L'AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 5 DI ORISTANO. ATTIVITA' DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI CARDIOLOGIA.

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri (C.F. 91009910927 – P. IVA 02265950929), di seguito indicata come ASL n. 6 , rappresentata dal Direttore Generale Dr. Salvatore Piu, che agisce in nome e per conto della Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9;

E

l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, di seguito Asl 5, con sede legale in Oristano, Via Carducci n. 35 (Codice Fiscale 00681110953), nella persona del Dr. Mariano Meloni, Direttore Generale e legale rappresentante della stessa,

PREMESSO CHE

- all'interno del Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale è stata constatata la carenza in particolare di Medici Cardiologi;
- la criticità di cui sopra impedisce di poter garantire la continuità dei servizi ordinari di assistenza e cura dei pazienti ricoverati, delle attività di consulenza, di diagnostica strumentale da parte della U.O.C. di Cardiologia;
- l'accertata impossibilità di reperire siffatte professionalità facendo ricorso al personale dipendente, ha generato per la Asl n. 6 di Sanluri la necessità di avvalersi della collaborazione professionale di dirigenti medici specialisti nella disciplina di cui trattasi;
- che l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano ha manifestato alla Asl n. 6 di Sanluri la disponibilità a garantire attività di collaborazione professionale per il tramite dei propri dirigenti medici di Cardiologia;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Asl n. 5 di Oristano si impegna a fornire alla Asl. n. 6 di Sanluri, per il tramite dei propri dipendenti cardiologi, attività di consulenza e collaborazione presso il Presidio Ospedaliero della Asl 6 "Nostra Signora di Bonaria" in San Gavino Monreale.

ART. 2

L'attività di collaborazione sarà articolata in base agli accessi che verranno concordati con il Direttore di Dipartimento di Medicina del P.O. di San Gavino Monreale. Ciascun accesso avrà la durata di n° 4 (quattro) ore e si svolgerà nella mattina o nel pomeriggio.

I medici cardiologi che dovranno svolgere l'attività di collaborazione presso il citato P.O. di San Gavino Monreale, non dovranno accompagnare i pazienti nel trasferimento degli stessi presso le altre strutture sanitarie di destinazione.

L'attività di collaborazione e consulenza di cui al presente articolo sarà svolta al di fuori del normale orario di servizio, precisando che comunque dovranno essere fatte salve le esigenze prioritarie della Asl 5;

ART. 3

Per le suddette prestazioni la Asl n. 6 di Sanluri corrisponderà alla Asl 5 un compenso onnicomprensivo lordo, comprendente l'IRAP, pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ogni accesso effettuato.

Sarà inoltre riconosciuto un indennizzo di € 30,00 (trenta/00) per l'intero viaggio (andata e ritorno), sostenuto per ogni accesso.

ART.4

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore come determinato al precedente art. 3, sarà corrisposto dalla Asl n. 6 alla Asl n. 5 di Oristano, previa presentazione di riepilogo degli accessi effettuati dai dirigenti medici cardiologi, attestato dal Responsabile del Reparto di Cardiologia del P.O. di San Gavino Monreale.

Sull'importo di cui al comma precedente, erogato ai consulenti aventi diritto, verrà effettuata la trattenuta IRAP nella misura di legge, ai sensi e per gli effetti del vigente CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria.

La Asl n. 5 di Oristano emetterà la fattura, a seguito di consegna al Servizio Bilancio della Asl n. 6, della rendicontazione delle prestazioni effettuate e di un prospetto, debitamente vistato dal Responsabile del Reparto di Cardiologia del P.O. di San Gavino Monreale, che indichi i giorni e l'orario in cui è stata svolta l'attività in convenzione.

ART.5

Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione, la Asl n. 6 assicurerà idonea copertura assicurativa dei rischi in itinere e professionali ai Dirigenti Medici messi a disposizione dalla Asl n. 5, nelle prestazioni rese nell'ambito del presente accordo nonché per eventuali danni derivanti a terzi.

ART.6

La presente convenzione, decorrente dalla data di sottoscrizione, avrà durata di n. 12 mesi naturali e consecutivi, con esclusione di tacito rinnovo.

ART.7

I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione qualora non sia stata rispettata nelle parti in essa contenute.

ART.8

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

ART.9

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 3 pagine e di n. 9 articoli.

_____, il _____

IL DIRETTORE GENERALE
della ASL n. 5 di Oristano"
Dr. Mariano Meloni

IL DIRETTORE GENERALE
della ASL n. 6 di Sanluri
Dr. Salvatore Piu
